

## **ALLEGATO 4b**

### **CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2**

**IL PRESENTE CAPITOLATO TECNICO E' FORMATO DA N. 3 SEZIONI E PRECISAMENTE:**

- ⇒ **SEZIONE A - PREMESSA**
- ⇒ **SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA**
- ⇒ **SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA**

<b>SEZIONE A - PREMESSA</b>
-----------------------------

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnico-giuridici della prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti del **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** di seguito indicata alternativamente come "Amministrazione" o "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione Delegante".

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico gli Allegati 4b.1, 4b.2, che descrivono e regolamentano, unitamente al presente documento, i singoli servizi di copertura assicurativa, e in particolare:

- **Allegato 4b.1**  
Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni e condizioni aggiuntive e addizionali.
  
- **Allegato 4b.2**  
Copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio.

L'Amministrazione stipulerà con l'Assicuratore il proprio Contratto di Assicurazione, in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e relativi Allegati come sopra descritti, e ne assumerà l'intero onere economico.

<b>SEZIONE B - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE E CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA</b>
--

**B 1 - CARATTERISTICHE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE**

Ciascuna copertura assicurativa è regolata:

- dalle Condizioni Generali di Polizza, di seguito descritte e valide per tutte le coperture assicurative;
- dalle altre condizioni e garanzie inerenti il singolo ramo di rischio descritte negli Allegati 4b.1, 4b.2, al presente Capitolato Tecnico Lotto 2.

**B 2 - CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA****B 2.1 - Definizioni**

Nel corpo del presente Capitolato Tecnico e di tutti i suoi Allegati viene convenzionalmente attribuito ai seguenti termini il significato di seguito precisato:

<b>Per Amministrazione Contraente o Delegante o anche solo Amministrazione</b>	L' Amministrazione <b>Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile</b> che, attraverso l'Ordine, ha stipulato un Contratto di Assicurazione regolato dal Contratto Generale
<b>Per Unità Ordinante</b>	Gli uffici e le persone fisiche dell' Amministrazione autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad emettere gli Ordini, e che verranno negli stessi indicati
<b>Per Ordine</b>	Il documento con il quale l' Amministrazione Contraente, attraverso le proprie Unità Ordinanti, manifesta la volontà di



	approvvigionarsi del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico
<b>Per Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione
<b>Per Assicuratore</b>	L'aggiudicatario del Lotto 2, ovvero l'Impresa assicuratrice o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o le Imprese in Coassicurazione o il Consorzio
<b>Per Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione stipulato dalle Amministrazioni tramite gli Ordini
<b>Per Contratto Generale</b>	L'atto giuridico con il quale l'Assicuratore si impegna ad accettare gli Ordini dell'Amministrazione che utilizzerà tale Contratto Generale fino alla concorrenza della quantità massima di veicoli complessivi stabiliti negli atti di gara, come eventualmente incrementati
<b>Per Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova il Contratto di Assicurazione
<b>Per Premio</b>	Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente all'Assicuratore
<b>Per Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Per Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Per Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro
<b>Per Franchigia</b>	L'importo dell'indennizzo o del risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Per Conducente</b>	La persona fisica che guida il veicolo

## **B 2.2 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono valide ed efficaci solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dall'Amministrazione Contraente e/o Assicurato su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e/o della ripartizione del rischio tra le imprese di assicurazione partecipanti alla Coassicurazione.

### **B 2.3 - Interpretazione del Contratto Generale e dei Contratti di Assicurazione**

In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Amministrazione Contraente/Assicurato.

### **B 2.4 - Forma delle comunicazioni tra l'Amministrazione Contraente e l'Assicuratore**

Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R e/o telefax e/o a mezzo corriere e/o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione, come ad esempio la posta elettronica certificata, indirizzate all'Assicuratore nel domicilio legale indicato nel Contratto Generale. Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax).

Analoga procedura adotterà l'Assicuratore nei confronti dell'Amministrazione Contraente e dell'Assicurato.

### **B 2.5 - Durata e decorrenza del Contratto di Assicurazione**

L'Assicurazione avrà durata di un anno (12 mesi) con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di stipula del Contratto Generale ed efficacia dalle ore 24.00 del medesimo giorno, indipendentemente dall'emissione delle Polizze da parte dell'Assicuratore.

L'Assicurazione cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza tacito rinnovo e senza obbligo di preavviso.

## **B 2.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

L'omissione da parte dell'Amministrazione Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Amministrazione Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione dell'Assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo, fermo restando il diritto dell'Assicuratore, una volta venuto a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza dell'Assicuratore o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso); l'Assicuratore non potrà, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c., esercitare il diritto di recesso.

## **B 2.7 - Contabilità**

L'Assicuratore terrà contabilità separata della gestione del Contratto Generale e trasmetterà a Consip S.p.A. e al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Entro 210 giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa l'Assicuratore invierà il rendiconto economico corredato dalla relazione di un apposito comitato di riscontro composto da due funzionari dell'Assicuratore, due funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consip S.p.A. e da un rappresentante dell'Ente di controllo delle Assicurazioni private. La trasmissione del rendiconto dovrà avvenire sia in formato cartaceo sia su supporto ottico/magnetico, in formato excel o access tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

Tale rendiconto dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati inerenti le entrate (premi) e le uscite (sinistri liquidati, liquidati-parzialmente, riservati, in numero ed importo); in particolare, in ciascun rendiconto dovranno essere dettagliati: i sinistri di generazione dell'anno a cui si riferisce il rendiconto, ed indicato l'ammontare del contributo per il fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il fornitore si obbliga inoltre fin da ora a fornire, a semplice richiesta e con preavviso di 30 giorni, la situazione aggiornata dei sinistri occorsi nell'anno assicurativo di vigenza della copertura fino al permanere di sinistri riservati di generazione di tale anno.

Inoltre, tali rendiconti dovranno contenere le informazioni di seguito richieste:

- Per i **premi RCA** le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi RCA anno 200x dal-----al-----				<b>PREMIO PROVVISORIO</b>				<b>REGOLAMENTO PREMIO</b>			
POLIZZA	Ministero dell'Interno -	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. MEZZI	PREMIO NETTO	IMPOSTA	S.S.N	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	S.S.N.	TOTALE LORDO

- Per i **premi relativi agli infortuni** di cui all'**Allegato 4b.2** al presente Capitolato Tecnico le informazioni secondo la seguente tabella:

Premi INFORTUNI a) anno 200X dal-----al-----				<b>PREMIO PROVVISORIO</b>			<b>REGOLAMENTO PREMIO</b>		
POLIZZA	Ministero dell'Interno -	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N.MEZZI	PREMIO NETTO	IMPOSTA	TOTALE LORDO	PREMIO	IMPOSTA	TOTALE LORDO

Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato

Pag. 8 di 19



Per la parte relativa ai sinistri, almeno tutte le informazioni di cui ai punti E3 - *Reportistica dei sinistri* dell'Allegato 4b.1 al presente Capitolato Tecnico Lotto 2,; nonché tabelle compilate secondo il formato sottostante:

▪ Per i sinistri RCA

**1. Sinistri in Convenzione CARD:** (rientranti nella Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254)

1.1 SINISTRI GESTIONARI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite per conto dell'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro) di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI CARD GESTIONARI- Generazione anno 200X dal-----al-----									
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)	

1.2 SINISTRI DEBITORI (sinistri con tutte le partite di danno risarcite da altre Imprese per conto dell'Impresa assicuratrice per i danni provocati dai propri assicurati): di generazione dell'anno stesso:

SINISTRI CARD DEBITORI - Generazione anno 200X dal-----al-----
--

Ministero dell'Interno -	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. Polizza	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

1.3 **SINISTRI CONCORDATI** (sinistri che rientrano nell'ambito dell'applicazione della CARD con responsabilità condivisa tra Compagnia Gestionaria e Compagnia Debitrice)  
di generazione dell'anno stesso:

<b>SINISTRI CARD CONCORDATI- Generazione anno 200X dal-----al-----</b>									
Ministero dell'Interno -	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

2. **Sinistri NON in Convenzione CARD** di generazione dell'anno stesso:

<b>SINISTRI NO CARD - Generazione anno 200X dal-----al-----</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ministero dell'Interno -	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

3. Sinistri MISTI ( sinistri con alcune partite di danno risarcite nell'ambito dell'applicazione della CARD ed alcune partite di danno regolate dal regime ordinario poiché al di fuori dell'ambito Card di generazione dell'anno stesso:

<b>SINISTRI MISTI - Generazione anno 200X dal-----al-----</b>									
Ministero dell'Interno -	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidati (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservati (N)	Riservati (€)	S/seguito (N)

Rimane inteso che in nessun caso lo stesso sinistro può essere attribuito a più tabelle di quelle precedentemente descritte.

- Per i sinistri occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell'Amministrazione per adempimenti di servizio di generazione dell'anno stesso

Ministero dell'Interno -			INFORTUNI Allegato 2 Capitolato Tecnico Generazione anno 200X dal-----al-----						
	Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa	N. Polizza attualmente in vigore	Liquidat i (N.)	Pagati (€)	Pag. parziale (N)	Pag. parziale (€)	Riservat i (N.)	Riservat i (€)	S/seguito (N.)

L'Amministrazione delegante, così come Consip per conto dell' Amministrazione, si riserva di poter chiedere, almeno una volta l'anno indipendentemente dalla scadenza di trasmissione del rendiconto di contabilità separata, l'aggiornamento della situazione dei sinistri e dei premi.

## **B 2.8 - Penali**

In caso di mancato rispetto di quanto disposto dai paragrafi C3 - *Reportistica dei sinistri* e B2.7 - *Contabilità* del presente Capitolato Tecnico, paragrafo E3 - *Reportistica sui sinistri*, e B11 *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato 4b.1 al presente Capitolato Tecnico, e dal paragrafo C6 - *Reportistica sinistri* e B12 *Reportistica sulle "Coperture Infortuni"* dell'Allegato 4b.2 al presente Capitolato Tecnico, resta convenuto che l'Amministrazione Contraente potrà applicare all'Assicuratore per ogni giorno lavorativo di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del proprio Contratto di Assicurazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **B 2.9 - Risoluzione del Contratto di Assicurazione**

Nel caso in cui l'Assicuratore si renda inadempiente agli obblighi e specificamente qualora:

- il ritardo nell'adempimento di quanto previsto dai paragrafi
  - o C3 - *Reportistica dei sinistri*
  - o B2.7 - *Contabilità*del presente Capitolato Tecnico,
  - o E3 - *Reportistica dei sinistri* e B11 - *Reportistica sulle "Polizze RCA"* dell'Allegato 4b.1 al presente Capitolato Tecnico,
  - o C6 - *Reportistica dei sinistri* e B12 - *Reportistica sulle "Coperture Infortuni"* dell'Allegato 4b.2 al presente Capitolato Tecnicosi protragga per oltre 30 giorni;
- le penali applicate ai sensi del precedente paragrafo B2.8 - *Penali* superino il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto generale

il Contratto di assicurazione si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.

La risoluzione avrà effetto dalla data del ricevimento della relativa comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A/R dell'Amministrazione all'Assicuratore e fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

## **B 2.10 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'Assicuratore intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, la gestione del Contratto Generale sarà affidata all'impresa delegataria indicata nel Contratto Generale medesimo; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il Contratto Generale ed i singoli Contratti di Assicurazione intercorreranno con l'impresa delegataria.

Tutti gli atti di gestione compiuti dall'impresa delegataria per conto comune saranno validi ed efficaci anche nei confronti delle altre imprese coassicuratrici.

Viene inoltre specificatamente conferito mandato da parte di tutte le Compagnie coassicuratrici alla Impresa Delegataria di potere ricevere, anche per loro conto e nome, tutti gli atti e le comunicazioni inerenti denunce di sinistri e loro documentazione, atti di messa in mora e di interruzione dei termini di prescrizione da parte del Contraente/Assicurato.

Pertanto la firma apposta dall'impresa delegataria sul documento di assicurazione sarà ad ogni effetto valida anche per le quote delle coassicuratrici.

Ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, ciascuna impresa coassicuratrice risponderà della quota di rischio assunta.

#### **B 2.11 - Elementi per la determinazione del premio**

Ai fini della determinazione del premio relativo alle garanzie assicurative previste dal presente Capitolato Tecnico e suoi Allegati, l'Assicuratore dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- il numero dei veicoli, natanti ed altri mezzi inerenti la Copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti di proprietà dell'Amministrazione di cui all'Allegato 4b.1 al presente Capitolato Tecnico;
- per la Copertura assicurativa dei rischi di infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli e i natanti di proprietà dell'Amministrazione per l'esecuzione di adempimenti di servizio, di cui all'Allegato 4b.2 al presente Capitolato Tecnico, del numero dei veicoli assicurati. Si precisa che nel caso in cui il veicolo sia un natante, sul quale l'equipaggio sia formato da più persone e non da un singolo conducente, la garanzia dovrà intendersi valida per tutte le persone che compongono l'equipaggio e non esclusivamente per il singolo

conducente/guidatore. In funzione di ciò, il premio dovuto per ogni singolo veicolo/natante dovrà essere conteggiato sul numero di tutti i componenti l'equipaggio dei singoli natanti e non sul singolo natante;

che verranno comunicati dall'Amministrazione secondo quanto previsto ai paragrafi:

- B 6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui all'Allegato 4b.1 al presente Capitolato Tecnico;
- B 4 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* di cui all'Allegato 4b.2 al presente Capitolato Tecnico.

#### **B 2.12 - Pagamento del premio**

In deroga al disposto dell'articolo 1901 c.c., la garanzia deve intendersi valida ed efficace, anche se il pagamento dei premi assicurativi anticipati, sia per la prima annualità sia per l'annualità successiva, verrà effettuato dall'Amministrazione Contraente 120 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

A tal fine, l'Assicuratore trasmetterà, entro 60 giorni dall'inizio del periodo assicurativo, all'Amministrazione i dettagli (ad es. tabulati con i dati inerenti i veicoli e natanti per i quali è dovuto il pagamento) di quanto dovuto per il pagamento del premio e comprensivi del relativo importo risultanti dalle comunicazioni fatte dall'Amministrazione di cui ai paragrafi B6 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* dell'Allegato 4b.1 al Capitolato Tecnico Lotto 2, e B4 - *Determinazione, regolazione e pagamento del premio* dell'Allegato 4b.2 al Capitolato Tecnico Lotto 2. Qualora, per qualunque motivo, l'Assicuratore non trasmetta, per la data suddetta, i tabulati previsti, la scadenza sopra prevista dei 120 giorni dall'inizio del periodo assicurativo verrà prorogata di tanti giorni quanti sono stati quelli di ritardo dell'Assicuratore nel trasmettere i tabulati.

Per l'eventuale conguaglio di quanto dovuto in funzione delle eventuali regolazioni del premio inerenti elementi variabili e/o sostituzioni e variazioni del parco auto, si osserva quanto previsto al successivo paragrafo B 2.13 - *Regolazione del premio su elementi variabili*.

#### **B 2.13 - Regolazione del premio su elementi variabili.**

Poiché il premio è convenuto anche in base a elementi di rischio variabili, esso viene:

- a) in parte anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nei vari Allegati al presente Capitolato Tecnico (descritti al punto B2.11 - *Elementi per la determinazione del premio*);
- b) in parte regolato con riferimento alla fine del periodo assicurativo annuo o alla minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.

A tale scopo, in funzione delle particolarità delle coperture assicurative, si procederà come segue:

1) per le coperture di cui all'Allegato 4b.1 *“Condizioni particolari, aggiuntive, addizionali di assicurazione della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti”*, l'Amministrazione Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo i dati delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dall'Amministrazione stessa. L'Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l'anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l'appendice per la regolazione del premio;

2) per le coperture di cui all'Allegato 4b.2 *“Condizioni particolari di assicurazione rischi infortuni dei dipendenti”*

l'Amministrazione comunicherà entro 120 giorni dalla conclusione del periodo assicurativo ( i dati delle variazioni intervenute durante il periodo assicurativo considerato, risultanti dalle comunicazioni fatte dall'Amministrazione stessa. L'Assicuratore controllerà i dati trasmessi con le comunicazioni fatte durante l'anno assicurativo dalle Amministrazioni ed emetterà l'appendice per la regolazione del premio;

Viene inoltre stabilito che:

- a) le appendici di regolazione del premio di cui ai precedenti punti 1), 2) dovranno essere inviate dall'Assicuratore all'Amministrazione in una unica spedizione o comunicazione;
- b) in caso di mancata comunicazione da parte dell'Amministrazione dei dati occorrenti per la regolazione, l'Assicuratore deve mettere in mora l'Amministrazione concedendo 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione con cui si richiedono i dati necessari per la regolazione del premio, per effettuare detta comunicazione.



Le differenze attive a favore dell'Assicuratore dovranno essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione delle appendici di conguaglio; così pure le differenze attive a favore dell'Amministrazione dovranno essere saldate dall'Assicuratore attraverso il rimborso dei premi tassabili, a seguito di diminuzione dei dati variabili assicurati, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte delle Amministrazioni, delle appendici di conguaglio.

Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda nei termini sopra previsti alla comunicazione dei dati o al pagamento della eventuale differenza attiva, dovuta come sopra riportato, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Amministrazione abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, con esclusione del dolo, l'Assicuratore riconoscerà comunque la piena validità del contratto, salvo il suo diritto agli eventuali conguagli di premio.

#### **B 2.14 - Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede l'Amministrazione; per i sinistri infortuni, ove ha il domicilio la persona infortunata, salvo quanto previsto nel paragrafo C4 - *Controversie e collegio arbitrale* dell'Allegato 4b.2 al Capitolato Tecnico Lotto 2.

#### **B 2.16 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico dell'Assicuratore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni, si applicano le disposizioni legislative in materia.

#### **B 2.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

<b>SEZIONE C - SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA</b>
--

I servizi descritti nella presente sezione sono collegati ed accessori alla fornitura delle coperture assicurative e quindi sono prestati dall'Assicuratore unitamente all'Assicurazione medesima.

Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel premio delle coperture assicurative.

#### **C 1 - Call Center**

L'Assicuratore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione dalla stipula del Contratto Generale, e per tutta la durata dello stesso e degli obblighi da esso derivanti, un apposito "Call Center" che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordini e/o alla richiesta di informazioni relativamente agli stessi.

L'orario di ricezione delle chiamate sarà per tutti i giorni dell'anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Tale Call Center avrà un numero telefonico ed uno di fax gratuiti dedicati a tale servizio.

#### **C 2 - Responsabile del Servizio**

Dalla data di stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, l'Assicuratore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazioni un Responsabile del Servizio, precedentemente identificato e del quale l'Assicuratore dovrà rendere noti, secondo quanto previsto negli atti di gara, le generalità unitamente ai suoi recapiti telefonici e di fax, all'indirizzo di posta elettronica nonché agli orari di servizio; tale soggetto avrà il compito di essere la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio oggetto del Contratto stesso.

In particolare, il suo compito sarà quello di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione degli Ordini fino alla gestione degli eventuali reclami da parte di Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione.

Egli avrà inoltre anche il compito di monitorare l'andamento del livello di servizio nell'arco del periodo di validità del Contratto Generale e dovrà essere in grado di porre in atto tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste.

### **C.3 - Reportistica dei sinistri**

Al termine dell' anno assicurativo, entro i 210 giorni successivi, l'Assicuratore si impegna a fornire all' Amministrazione:

- l'evidenza dei sinistri da quest'ultima denunciati a partire dalla data di decorrenza della polizza. Tale elenco dovrà riportare tutti i dati richiesti - per le singole coperture assicurative - nei relativi Allegati al presente Capitolato Tecnico;
- il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata;
- i dati di competenza inseriti nel rendiconto economico di cui al paragrafo B 2.7- *Contabilità* del presente Capitolato Tecnico.

L'Assicuratore si impegna inoltre a fornire semestralmente l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura.

All'esito della procedura come sopra descritta, sarà cura dell' Amministrazione comunicare a Consip S.p.A., tutti i dati inviati dall'Assicuratore.

Resta inteso che tutti i dati relativi ai sinistri, richiesti nel presente Capitolato Tecnico e nei singoli Allegati, dovranno essere forniti, oltre che in formato cartaceo, anche in formato excel o acces tramite files modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura).

### **C.4 - Uffici liquidazione sinistri**

L'Assicuratore dovrà rendere disponibili all' Amministrazione dalla stipula del Contratto Generale e per tutta la durata dello stesso, almeno 20 uffici liquidazione sinistri sul territorio nazionale (comprensivo della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano). Tali uffici dovranno coprire almeno l'80% delle regioni italiane e almeno uno degli uffici dovrà essere su Roma.

L'Assicuratore dovrà rendere noti l'elenco degli uffici liquidazione sinistri disponibili con dettaglio per ciascun ufficio, secondo quanto previsto negli atti di gara, della denominazione, dell'indirizzo (comprensivo di via, n. civico, C.A.P. e Provincia) e dei recapiti telefonici, di fax ed e-mail (se disponibile).

Eventuali modifiche dei dati sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicati a Consip S.p.A. e all' Amministrazione.